

voto di ieri sulla questione dei consiglieri di luogotenenza (voto che dal vostro relatore venne interpretato in questo senso, che cioè coloro ai quali è affidata una missione temporanea, e che non hanno poi diritto a pensione o ad ulteriore carriera, non debbano considerarsi come impiegati), è parso che anche per questa ragione l'ingegnere Grattoni non si dovesse considerare come impiegato.

Infatti l'articolo 54 del regolamento già citato, annesso al decreto del 29 agosto 1859, che provvede all'esecuzione di questa grandiosa opera, dice:

« Il personale addetto al lavoro in nessuna epoca e per nessuna circostanza avrà diritto a ricompense od impieghi successivi, nè a rimborsi per trasporti o pernottazioni, ritenendosi che il medesimo è stato scelto esclusivamente per la presente opera, e che colla retribuzione fissata abbia ricevuto un adeguato compenso. »

Parve poi al III ufficio che non si dovesse considerare l'ingegnere Grattoni come impiegato per un'altra più potente ragione, ed è che evidentemente questa somma di 50 mila lire è assegnata in comune a questi tre inventori del compressore idropneumatico, nè rappresenta soltanto un compenso per il tempo che essi dovranno impiegare per attendere alla direzione tecnica di questo lavoro, ed un rimborso delle spese personali che dovranno fare per adempiere a quest'ufficio, ma rappresenta anche in parte non piccola il premio, a cui certamente essi, come muniti di attestato di privativa, avevano diritto, se il Governo intendeva valersi del loro ritrovato.

Infatti il III ufficio osservò che non può questa indennità di lire 50 mila essere considerata come stipendio, perchè essa è accordata ai tre inventori del compressore idropneumatico in comune, nè è detto in quale proporzione si debba tra i medesimi dividere.

Il che certamente non è nelle condizioni ordinarie di uno stipendio; poichè non credo siasi mai udito di stipendi dati in comune a un certo numero di individui senza che sia fissata la ripartizione di questo stipendio.

Per tutte queste ragioni l'ufficio III unanime vi propone di approvare l'elezione dell'onorevole ingegnere Grattoni per il collegio di Ceva, non considerandolo punto come impiegato.

**MELLANA.** Prendo la parola, non per oppormi alla conclusione proposta dall'onorevole relatore, ma per rilevare che, avendo egli un'eccellente ragione da addurre, si sia appoggiato ad altre che non possono aver fondamento.

Quando esso dice che questi ingegneri, che avevano un ritrovato ed una privativa, hanno fatto un contratto col Governo, e che debbono considerarsi come industriali che hanno stretto un contratto col Governo, e non come impiegati, egli è nel vero terreno della questione. Ma non posso comprendere come esso abbia addotto per precedente le ragioni che allegava pur ieri l'onorevole Bon-Compagni, e che finora non hanno avuto l'approvazione della Camera, cioè come egli abbia preso ad esempio i consiglieri di luogotenenza in Napoli, stante che la Camera sa che essa non ha voluto votare una massima. E può benissimo credersi che quel voto sia stato emesso, anzichè per motivi legali, per considerazioni politiche.

Tanto mi occorre solo di avvertire, onde i ragionamenti ora esposti dall'onorevole relatore non si avessero come un secondo precedente che potesse pregiudicare altre questioni che sono ancora riservate al giudizio della Camera.

**SELLA Q., relatore.** Nelle parole che ho pronunziato vorrei che l'onorevole Mellana non vedesse altro che un'opinione che mi è esclusivamente personale. Ieri io votai contro la convali-

dazione delle elezioni dei consiglieri di luogotenenza, precisamente perchè credeva che coloro i quali hanno uno stipendio sul bilancio dello Stato, quand'anche abbiano un mandato provvisorio e temporaneo, debbano considerarsi come impiegati. Infatti non mi sapeva arrendere all'opinione di coloro i quali volevano classificare i consiglieri di luogotenenza tra i ministri o tra i segretari generali, parendo a me che non erano nè l'una cosa, nè l'altra, ma sibbene consiglieri di luogotenenza con attribuzioni affatto diverse da quelle dei ministri e dei segretari generali. La Camera ha presa decisione contraria all'opinione mia, e dalla deliberazione della Camera, che sono astretto ad avere per legge, deduco, per norma dei miei futuri voti, che non si debbano considerare come impiegati coloro ai quali è affidata una missione temporanea.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni in contrario, pongo ai voti le conclusioni del relatore del III ufficio, le quali sono per la convalidazione dell'elezione dell'ingegnere Grattoni a deputato del collegio di Ceva.

(La Camera approva.)

**SELLA Q., relatore.** Collegio di Vigevano.

Gli elettori iscritti in questo collegio ascendono a 1222; i votanti furono 567.

Il sacerdote Giuseppe Robecchi ottenne al primo scrutinio voti 446; il signor avvocato Negroni 96; andarono dispersi 9 voti, e ne furono annullati 16.

Avendo il sacerdote Robecchi ottenuto il numero di voti richiesto dalla legge, venne proclamato deputato.

Non vi ha contestazione alcuna sul risultato della votazione; non posso dire però che la votazione sia stata fatta con tutta regolarità, perciocchè nella sezione secondaria di Vigevano uno degli scrutatori non era elettore, era figlio di un elettore, e credeva in buona fede di poter votare; dico in buona fede, perchè sulla semplice osservazione di qualcuno dei presenti si ritirò dall'ufficio, e non vi fu altra protesta in proposito.

Avendo la Camera in una delle scorse sedute ammessa per valida un'elezione in cui il presidente dell'ufficio non era elettore, a fortiori sembra che debba essere tenuta per questo fatto valida l'elezione del signor Robecchi, in cui non era elettore uno degli scrutatori, e che del resto non è stato neppure fino al termine dell'operazione, ma che si allontanò dalla sala appena gli fu fatto osservare che egli non godeva dei diritti elettorali.

Il signor sacerdote Giuseppe Robecchi venne nominato con decreto del 20 scorso gennaio economo generale dei benefici vacanti in Lombardia; potrebbe quindi sembrare che dovesse ritenersi come impiegato: ma il III ufficio non è di questo parere, ed eccone le ragioni.

L'articolo 18 dello Statuto dice che « i diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria saranno esercitati dal Re. » Questo articolo (non dirò se più o meno retamente) fu sempre finora interpretato nel senso che l'amministrazione dei benefici vacanti è riservata al Re, a cui il Ministero di grazia e giustizia fa direttamente le sue proposte. Il bilancio dell'Economato è affatto distinto dal bilancio dello Stato, nè venne mai sottoposto all'approvazione o disamina del Parlamento; una sola volta fu comunicato alla Camera in via officiosa, e perchè ne prendesse conoscenza, non perchè discutesse o deliberasse in proposito.

Quindi egli è evidente che gl'impiegati dell'Economato generale non sono di quelli di cui parla la legge elettorale, aventi stipendio sul bilancio dello Stato, inquantochè di questo non fa parte il bilancio dell'economato generale.

Quindi è che il III ufficio essenzialmente per queste ra-